



COPIA

COMUNE DI OSSANA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 16/2016
Del Consiglio comunale

**OGGETTO : NOMINA SCRUTATORI E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA
PRECEDENTE DI DATA 17.03.2016**

L'anno **duemilasedici** addì **sei** del mese di **giugno** alle ore **20.30**, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Ossana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| DELL'EVA LUCIANO | - <i>Sindaco</i> |
| COSTANZI SANDRO | - <i>Vice Sindaco</i> |
| ANGIOLETTI DARIO | - <i>Consigliere</i> |
| BEZZI ERVINO | - <i>Consigliere</i> |
| BEZZI FABIO | - <i>Consigliere</i> |
| BEZZI PAOLA | - <i>Consigliere</i> |
| BRIDA CHRISTIAN | - <i>Consigliere</i> |
| DALLA TORRE ROBERTO | - <i>Consigliere</i> |
| MARINELLI LAURA | - <i>Consigliere</i> |
| MATTEOTTI FLORA | - <i>Consigliere</i> |
| PANGRAZZI NICOLA F. | - <i>Consigliere</i> |
| REDOLFI AMBROGIO | - <i>Consigliere</i> |

| Assenti | |
|---------|----------|
| giust. | ingiust. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| X | |
| X | |
| | |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Loiotila Giovanna

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Brida Christian e Matteotti Flora

**OGGETTO : NOMINA SCRUTATORI E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA
PRECEDENTE DI DATA 17.03.2016**

Il Consiglio comunale

In apertura di seduta all'unanimità dei presenti vengono nominati scrutatori:
Brida Christian;
Matteotti Flora;

Preso atto che del verbale della seduta precedente di data **17.03.2016** è stata data lettura nella seduta odierna e delle modifiche richieste dal gruppo di minoranza, come meglio evidenziate nell'allegato verbale;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Brida Christian), espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati.

Delibera

1. Di approvare il verbale della seduta di data **17.03.2016**, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione e le modifiche di cui in premessa.
2. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;

I ricorsi b) e c) sono alternativi

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
f.to

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Ossana, Lì 25.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **08.06.2016** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.Alberto Gasperini
f.to

Deliberazione esecutiva il **19.06.2016** ai sensi dell'art. 79 comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.Alberto Gasperini
f.to

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 20.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.Alberto Gasperini

ALLEGATO DELIBERA DI CONSIGLIO NR. 16 DD. 06.06.2016

**COMUNE DI OSSANA
Provincia di Trento**

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI OSSANA

DI DATA 17.03.2016

L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di marzo, alle ore venti, si è riunito nella sala consiliare presso il Municipio di Ossana, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

| | Assenti | |
|---------------------|-----------------------|-------|
| | giust | ingiu |
| DELL'EVA LUCIANO | - <i>Sindaco</i> | |
| COSTANZI SANDRO | - <i>Vice Sindaco</i> | |
| ANGIOLETTI DARIO | - <i>Consigliere</i> | |
| BEZZI ERVINO | - <i>Consigliere</i> | |
| BEZZI FABIO | - <i>Consigliere</i> | |
| BEZZI MICHELA | - <i>Consigliere</i> | X |
| BEZZI PAOLA | - <i>Consigliere</i> | X |
| DALLA TORRE ROBERTO | - <i>Consigliere</i> | |
| MARINELLI LAURA | - <i>Consigliere</i> | |
| MATTEOTTI FLORA | - <i>Consigliere</i> | |
| PANGRAZZI NICOLA F. | - <i>Consigliere</i> | |
| REDOLFI AMBROGIO | - <i>Consigliere</i> | |

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott.ssa Giovanna Loiotila. Sono presenti 10 consiglieri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente, LUCIANO DELL'EVA, quale Sindaco pro tempore, dichiara aperta la seduta.

1. NOMINA SCRUTATORI E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE DI DATA 29.01.2016

In apertura di seduta all'unanimità dei presenti vengono nominati scrutatori Dalla Torre Roberto e Matteotti Flora.

Prende la parola il capogruppo di minoranza Angioletti Dario, il quale a nome della minoranza richied una serie di modifiche al verbale della seduta precedente indicate in rosso:

Il Segretario comunale da lettura della norma regolamentare e la minoranza domanda se vi è un regolamento, in quanto l'impiegata addetta all'ufficio segreteria-protocollo ha detto ~~loro che non esiste~~ non ha trovato il regolamento.

In data 19.01.2015 19.01.2016 il geometra comunale ha informalmente valutato con gli uffici provinciali il progetto con le modifiche apportate per adeguare l'immobile della ditta Cope Servizi Srl alle richieste del corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, anche alla luce del sopralluogo effettuato con comandante dei vigili del fuoco Bezz Ervino, il vicesindaco Sandro Costanzi, il capogruppo di minoranza Angioletti Dario e alcuni vigili del fuoco volontari;

Il consigliere Bezz Fabio sottopone la questione della presenza-astensione del consigliere Matteotti Vittorio. Il Segretario comunale interviene precisando che il consigliere Matteotti Vittorio ha sottoposto la questione agli uffici e che non è stata rilevata incompatibilità, ma che in ogni caso si sarebbe astenuto. Il consigliere Bezz Fabio precisa che si è dovuto ~~astenere~~ allontanare per argomenti molto meno importanti.

Si ha breve sospensione del consiglio comunale per consentire al gruppo di ~~minoranza~~ maggioranza di valutare la mozione.

Non ci sono interventi, si passa alla votazione del verbale della seduta di data 29.01.2016 che si conclude con voti favorevoli n. 09, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Redolfi Ambrogio) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti.

2. ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI DATA 10.05.2015. SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DELLA LISTA 2. AVENTE CONTRASSEGNO "IMPEGNO PER OSSANA".

Il Sindaco da lettura della nota di dimissioni del consigliere Matteotti Vittorio, ringraziandolo per l'impegno ed il lavoro svolto in questi anni in qualità di consigliere con serietà, correttezza ed impegno. Si da atto che si tratta di motivazioni di carattere personale e ribadendo il ringraziamento al contempo augura buon lavoro al neo consigliere Ambrogio Redolfi.

Relazione:

Con nota dd. 24.02.2016 assunta al protocollo comunale il 29.02.2016 al n. 756/2016 il consigliere signor Matteotti Vittorio eletto nella lista n. 2 avente il contrassegno “IMPEGNO PER OSSANA”, ha presentato le proprie dimissioni dal mandato;

Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L, “*Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni*”;

L'art. 100 del T.U.LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 1/L, stabilisce che “*Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età*”;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla surroga del consigliere dimissionario per proseguire poi con gli altri punti all'ordine del giorno;

Dal verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale per l'elezione del consiglio comunale tenutesi il giorno 10 maggio 2015, risulta che il primo candidato utile dei non eletti della lista n. 2 avente il contrassegno “IMPEGNO PER OSSANA” è il signor Redolfi Ambrogio;

Si propone quindi, per surrogare il consigliere dimissionario, di procedere alla nomina del candidato signor Redolfi Ambrogio che, contattato dall'ufficio Segreteria con nota dd. 29.02.2016 ha dichiarato di accettare la carica di consigliere, con nota assunta al protocollo comunale il 29.02.2016 al n. 758/2016;

Ritenuto di procedere contestualmente al presente atto all'esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste dalla legge e alla convalida del Consigliere neoeletto;

Il consigliere Redolfi Ambrogio è stato convocato per la seduta odierna al pari degli altri consiglieri in carica.

Si procede pertanto ad attribuire al signor Redolfi Ambrogio - Lista n. 2 avente il contrassegno “IMPEGNO PER OSSANA”, nato a Cles (TN) il 13.12.1966, residente a Mezzana (TN), Via IV Novembre n. 7, il seggio di consigliere comunale vacante a seguito delle dimissioni del signor Matteotti Vittorio; contestualmente si da atto che nei confronti del neoeletto consigliere comunale non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità in relazione alle norme che regolano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali; si precisa infine che il consigliere dimissionario Matteotti Vittorio con deliberazione del consiglio comunale n. 40 di data 10.08.2015 è stato eletto membro effettivo della Commissione elettorale e che con la presente deliberazione se ne dichiara la decadenza dalla Commissione elettorale, disponendo altresì che membro effettivo della Commissione elettorale sia il consigliere Dalla Torre Roberto secondo quanto indicato dall'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, come da delibera di nomina.

Non ci sono interventi , si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Ambrogio Redolfi), su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, anche in merito all'immediata esecutività.

3. MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

Relazione:

Atteso che la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 è stata recentemente modificata e che lo Statuto comunale necessita delle opportune modificazioni e integrazioni.

Evidenziato che l'art. 50 della menzionata L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., statuisce testualmente:

“1. *Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.*

2. *Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.*

2-bis. *Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.*

2-ter. *Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti.*

2-quater. *L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.*

3. *Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.*

4. *Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.”*

Visto inoltre l'art. 3 della menzionata L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m. che ammette altresì il referendum confermativo delle modifiche statutarie.

Visto lo statuto comunale attualmente vigente;

Si ritiene di provvedere alle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alla sopravvenuta normativa ed in particolare:

art. 5 c. 5: il periodo “a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto” viene sostituito con “a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto”;

art. 7 c. 4: il periodo “da compiersi entro i successivi trenta giorni” viene sostituito con “da effettuarsi entro i successivi 180 giorni”;

dopo l'art. 7 c. 5 viene inserito un nuovo comma del seguente tenore “6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto dal Comitato dei garanti, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum”;

dopo l'art. 7 viene inserito un nuovo articolo del seguente tenore: “**art. 7 bis. REFERENDUM CONFERMATIVO DI MODIFICHE STATUTARIE.** Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, fatto salvo quanto di seguito previsto:

- a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune della deliberazione che approva le modifiche statutarie, e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche fino alla definizione del procedimento referendario;
- b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro 30 giorni dalla presentazione;
- c) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
- d) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.”

Si propone quindi di approvare i nuovi articoli 5, 7 e 7 bis dello Statuto comunale nelle seguenti formulazioni:

"ART. 5 CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM "

1. Il Comune riconosce il referendum si propositivo che consultivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, dal 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

ART. 7. NORME PROCEDURALI

1. Entro 20 (venti giorni) dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 (due terzi dei consiglieri in assegnati), nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi 180 giorni.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrono i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 2 (due mesi).

6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto dal Comitato dei garanti, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

ART. 7 BIS. REFERENDUM CONFERMATIVO DI MODIFICHE STATUTARIE

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, fatto salvo quanto di seguito previsto:

- a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune della deliberazione che approva le modifiche statutarie, e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche fino alla definizione del procedimento referendario;
- b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro 30 giorni dalla presentazione;
- c) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
- d) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

Si dispone la pubblicazione a sensi di legge.

Prende la parola il consigliere Bezzi Fabio, il quale da atto che si tratta di una modifica importante ed importante comprenderne l'importanza.

Non vi sono altri interventi si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta.

4. ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).

Premesso che:

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- Il nuovo tributo ha trovato applicazione dal giorno 01.01.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);
- Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014;
- con deliberazione consiliare n. 6 di data 17.03.2015 si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

Dato atto che l'articolo 18 della L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016, pubblicata sul B.U.R. n. 52 dd. 30 dicembre 2015, Numero Straordinario n. 2) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014, si rende necessario procedere all'aggiornamento del regolamento in vigore. In particolare si prende atto che a partire dal periodo di imposta 2016 l'abitazione principale e le fattispecie assimilate sono esenti, essendo prevista (con modifica dell'articolo 5 comma 6 lettera a) per tali fabbricati l'aliquota dello 0,00% (non aumentabile dai Comuni). Inoltre dal periodo d'imposta 2016, con l'introduzione dei nuovi commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della L.P. 14/2014, cambiano le modalità di applicazione dell'IMIS alle aree edificabili soggette a vincolo di espropriazione per pubblica utilità in base alla normativa provinciale in materia di urbanistica. Fermo restando che queste aree continuano ad essere soggette ad IMIS secondo le disposizioni in vigore nel 2015, la nuova disciplina normativa prevede due casi nei quali il Comune ha l'obbligo di effettuare il rimborso dell'IMIS versata senza che vi debba essere richiesta in tal senso da parte del contribuente e quindi secondo la fattispecie del rimborso d'ufficio;

- nel caso in cui il vincolo di espropriazione rimanga in vigore, urbanisticamente, per 10 anni senza che nel frattempo vi sia stata l'acquisizione (con qualunque strumento giuridico) del terreno da parte dell'Ente pubblico. Il rimborso compete per 10 anni;

- nel caso in cui, prima dello scadere dei 10 anni di cui alla fattispecie precedente, il Comune con un nuovo provvedimento urbanistico declassi l'area a "non edificabile" senza averla acquisita alla sua proprietà. In questo caso il rimborso compete per tutti gli anni nei quali è stata versata IMIS (appunto inferiori a 10, in quanto in caso contrario si ricadrebbe nella prima fattispecie, lettera a));

per il calcolo delle due fattispecie di rimborso IMIS sopra descritte iniziano dall'1.1.2015, anche se il vincolo di espropriazione fosse stato apposto in anni antecedenti.

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in materia di IM.I.S. per procedere con gli adeguamenti e presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dal Servizio Tributi ed allegato alla deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili, se ne propone l'approvazione, con applicazione dall'1.1.2016, in quanto adottato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016. Si propone di attribuire immediata esecutività al presente provvedimento al fine di dare immediata applicazione alle disposizioni regolamentari approvate.

Si apre il dibattito ed il consigliere Bezzi Fabio domanda in merito alla inedificabilità delle aree, se si fa riferimento anche al vincolo espropriativo; la risposta è positiva.

Il sindaco, in riferimento al valore delle aree edificabili, precisa che non sono state diminuite le aliquote, ma è stata fatta una valutazione di riduzione ulteriore dei valori, che sarà oggetto di approvazione con provvedimento giuntale.

Non vi sono altri interventi si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, anche in merito all'immediata esecutività.

5. ESAME E APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).

Relazione:

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.).

Vista la propria precedente deliberazione n. 7 dd. 17.03.2016, immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE D’IMPOSTA | DEDUZIONE D’IMPONIBILE |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale e assimilate | 0,00 | 0,00 | |
| Altri fabbricati | 8,95 per mille | | |
| Categorie A10- C1-C3- D2 | 5,50 per mille | | |
| Categorie D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9 | 7,90 per mille | | |
| Categoria D10 (fabbricati agricoli) | 1,00 per mille | | €. 1.500,00 anno 2016 |

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014. In particolare si prende atto che a partire dal periodo di imposta 2016 l’abitazione principale e le fattispecie assimilate sono esenti, essendo prevista (con modifica dell’articolo 5 comma 6 lettera a) per tali fabbricati l’aliquota dello 0,00% (non aumentabile dai Comuni);

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2016 relative alle diverse fattispecie:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE D’IMPOSTA | DEDUZIONE D’IMPONIBILE |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale e assimilate | 0,00 | 0,00 | |
| Altri fabbricati | 8,50 per mille | | |
| Categorie A10- C1-C3- D2 | 5,50 per mille | | |
| Categorie D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9 | 7,90 per mille | | |
| Categoria D10 (fabbricati agricoli) | 1,00 per mille | | €. 1.500,00 anno 2016 |
| Categoria D5 (banche) | 8,95 per mille | | |
| Aree edificabili | 7,80 per mille | | |

il versamento dell’imposta dovuta per ciascun periodo d’imposta 2016 è effettuato in **unica rata** avente **scadenza il 16 dicembre**.

Si apre il dibattito e prende la parola il consigliere Pangrazzi Nicola F., il quale prende atto che la riduzione proposta per le Categorie A10- C1-C3- D2 al 5,5 per mille è di legge e che il Comune avrebbe potuto valutare la possibilità di aliquote al 5,5 per tutte le attività produttive, mentre di fatto si è lasciato al 7,90 per mille categorie D\8 ossia le segherie e D\1 capannoni artigianali, che sono di fatto attività presenti sul territorio. Si propone quindi di estendere a tutte le attività produttive l’aliquota al 5,5 per mille per dare segnale.

Prende la parola il Sindaco il quale da atto che non è stata fatta tale valutazione e che se avesse avuto idea del problema si sarebbe attivato prima.

A questo punto il Segretario comunale da atto che il Responsabile del Servizio Finanziario le ha comunicato che durante il deposito degli atti il consigliere Pangrazzi Nicola F. gli ha sottoposto in prima battuta la problematica e prontamente il Responsabile del Servizio Finanziario ha informato il Segretario comunale del problema; successivamente però il consigliere Pangrazzi Nicola F. ha informato il Responsabile del Servizio Finanziario del fatto che le aliquote proposte andavano bene e quindi non si è più approfondita la problematica ritenendola superata.

Il Segretario comunale comunica che in sede di approvazione di aliquote da parte del Consiglio comunale, le stesse non possono essere modificate, in quanto comportano delle modifiche contabili, con conseguenze sul bilancio di previsione, in approvazione nella seduta di oggi. Le proposte di deliberazione si possono approvare o non approvare ma non modificare, soprattutto in caso di riflessi contabili, come in questo caso.

Il consigliere Pangrazzi Nicola F. precisa infatti che la modifica di aliquota potrebbe comportare un minor gettito di €. 40.000,00.

Il capogruppo di minoranza **Angioletti Fabio Angioletti Dario** domanda al Segretario comunale le conseguenze di un rinvio del punto. Il Segretario comunica che se non si approvano le aliquote con rinvio, si deve rinviare anche approvazione del bilancio di previsione.

Il consigliere Redolfi Ambrogio fa presente che anche in sede di approvazione aliquote e bilancio 2015 si è verificato lo stesso problema e che si era precisato già allora l’impossibilità di approvare aliquote diverse da quelle proposte.

Il capogruppo di minoranza **Angioletti Fabio Angioletti Dario**, propone allora di rinviare il punto all’ordine del giorno ed anche il bilancio di previsione 2016.

Interviene il consigliere Bezzi Fabio il quale precisa che nel 2011 le aliquote sono state modificate su prima casa. Il segretario risponde che la proposta di deliberazione prevedeva già l'aliquota più bassa a livello contabile e quindi è stato possibile effettuare tale modifica. Quest'anno tale previsione non si è fatta.

Il consigliere Bezzi Fabio propone di impegnarsi per il futuro.

Il Sindaco allora da atto che vi è un impegno per il futuro di rideterminazione della aliquote a favore della attività produttive e di proporre la aliquote in una seduta consiliare antecedente all'approvazione del bilancio di previsione.

Precisa che l'imput dato agli uffici sul 2016 è stato quello di valutare una riduzione dei valori delle aree fabbricabili, ed è stato fatto; se avesse saputo anche di questo problema se ne sarebbe preso carico.

Non vi sono altri interventi si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, anche in merito all'immediata esecutività.

6. ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016, DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016-2018 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016-2018.

Relazione:

premesso che l'art. 11 del T.U.LL.RR. Ordinamento contabile e finanziario nel Comuni della Regione Autonoma T.A.A. di data 01.02.2005 n. 4/L, dispone che il consiglio comunale provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati di norma entro il 30 novembre, ovvero entro altro termini stabilito con l'accordo previsto dall'art. 81 del D.P.R. 31.08.1972 n. 670 e del. 268.

Preso atto che con il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2016, sottoscritto il 09.11.2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 31.12.2015.

Visto che l'integrazione al succitato Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale 2016 proroga l'approvazione del bilancio previsionale 2016 al 29.02.2016, stante la difficoltà a redigere il bilancio di previsione 2016 secondo le nuove disposizioni contabili.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Considerato il combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Considerato pertanto che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Visto quanto disposto dall'art. 35 del Disegno di legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2015) e dall'art. 14 del Disegno di legge di stabilità provinciale 2016 (L.P. n. 21 del 30.12.2015), che stabiliscono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa.

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 18 di data 15.02.2016 si è provveduto ad approvare lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale riguardante quindi anche gli esercizi 2017 e 2018.

Considerato che ai sensi dell'art. 11 del regolamento di contabilità, con nota di data 23.02.2016 prot. n. 670 si è inviato apposito avviso di deposito ai consiglieri comunali.

Preso atto in particolare che per l'esercizio 2016, nonché per i successivi 2017-2018, non viene applicato avanzo di amministrazione e che viene osservato il pareggio non negativo fra entrate finali e spese finali.

Osservato che, l'ammontare delle imposte e tasse iscritte è stato determinato in base alle tariffe previste per l'anno 2016 e che le entrate sono state previste con ponderatezza e gli stanziamenti previsti di spesa rispondono alle necessità di funzionamento dei servizi e sono stati contenuti entro i limiti dello stretto indispensabile, con riferimento alle risorse concreteamente acquisibili.

Visto il parere reso dal revisore dei conti agli atti prot. n. 793 di data 02.03.2016.

Si propone di approvare il bilancio di previsione 2016-2018 nelle risultanze di seguito riportate:

| ENTRATA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| F.P.V. parte corrente | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| F.P.V. parte capitale | | | |
| Titolo I: Entrate Tributarie | 631.200,00 | 631.200,00 | 631.200,00 |
| Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti | 243.039,00 | 230.092,00 | 230.092,00 |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 1.593.062,00 | 1.472.175,00 | 1.492.175,00 |
| Titolo IV: Entrate per alienazioni e amm.to di beni, per trasferimenti e riscossioni di crediti | 1.715.799,00 | 1.801.300,00 | 1.735.300,00 |
| Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti | 361.000,00 | 361.000,00 | 361.000,00 |
| Titolo IV: Partite di giro | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |
| TOTALE ENTRATA | 5.954.100,00 | 5.932.767,00 | 5.886.767,00 |

| SPESA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo I Spese correnti | 2.017.400,00 | 2.026.267,00 | 2.027.767,00 |
| Titolo II Spese in C/capitale | 2.105.700,00 | 2.075.000,00 | 1.780.000,00 |
| Titolo III: Spese per rimborso prestiti | 421.000,00 | 421.500,00 | 669.000,00 |
| Titolo IV: Partite di giro | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |
| TOTALE SPESA | 5.954.100,00 | 5.932.767,00 | 5.886.767,00 |

Si procede dunque con la puntuale lettura dei prospetti e in riferimento alla caserma il Sindaco evidenzia il fatto che l'opera è ancora nel bilancio quale residuo e che fintanto che non si definiscono le nuove modalità di finanziamento con la PAT, non si può prevedere il nuovo acquisto. Sindaco comunica che vi sono stati una serie di incontri politici e tecnici al fine di trovare soluzione per prevedere rimborso spese già sostenute dal Comune di Ossana e finanziamento nuova opera oltre che la strada Val Martina.

Per quanto riguarda poi lo stage estivo per i ragazzi, da atto che si sta approfondendo problematica.

Non ci sono altri interventi per cui si passa alla votazione con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0 e nr 4 astenuti (Angioletti Dario, Bezzi Fabio, Matteotti Flora, Pangrazzi Nicola F.) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati, anche per l'immediata esecutività.

7. SERVIZIO ANTINCENDI: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL COMUNE DI OSSANA.

In apertura di discussione si allontana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il consigliere Bezzi Ervino, limitatamente alla trattazione del presente argomento

Il Presidente, richiamandosi alle disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi volontari, contenute nella L.R. 20 agosto 1954, n. 24, e nel regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 2 dicembre 1954, n. 92, nonché nella L.P. 22 agosto 1988, n. 26, fa presente che da parte del Comandante del Corpo Volontario regolarmente istituito nel Comune, è stato proposto lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2016 secondo i modelli approvati con deliberazione n. 15211 di data 15 novembre 1991 dalla Provincia Autonoma di Trento;

Sottopone quindi il bilancio all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale;

Il Presidente rileva che il contributo ordinario erogato a carico del bilancio comunale a favore del Corpo volontario dei VVF di Ossana ammonta ad € 8.000,00.= e che corrisponde al contributo iscritto sulla parte ordinaria del Bilancio comunale;

Il Presidente rileva che la previsione di € 12.000,00.= a titolo di contributo in conto capitale assegnata dal Comune ed iscritta al capitolo 95 del titolo III delle entrate corrisponde al contributo iscritto sulla parte straordinaria del Bilancio comunale per l'esercizio 2016;

Sulla medesima proposta di bilancio è stato richiesto ed ottenuto in data 23.02.2016 agli atti prot. n. 665/2016 il parere tecnico del Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, per cui lo stesso può ora essere sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale.

Si da lettura dei prospetti:

| RIEPILOGO DEL BILANCIO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2016. | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| ENTRATE | | SPESE | |
| TITOLO I: Entrate per servizi retribuiti | € 7.869,79 | TITOLO I: spese correnti | € 24.100,00 |
| TITOLO II: Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti | € 15.500,00 | TITOLO II spese in conto capitale | € 32.700,00 |

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| TITOLO III: Entrate derivanti da alienazioni, contributi in conto capitale ed assegnazioni di enti o privati | € 28.200,00 | TITOLO III spese per partite di giro | € 300,00 |
| TITOLO IV Entrate per partite di giro | € 300,00 | | |
| TOTALE ENTRATE | € 51.869,79 | TOTALE SPESE | € 57.100,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Presunto dell'esercizio in corso | € 5.230,21 | | |
| Totale generale delle entrate | € 57.100,00 | Totale generale delle spese | € 57.100,00 |

Si propone liquidare a carico del bilancio comunale per l'esercizio 2016 i seguenti contributi in favore del Corpo Volontario VV.F. regolarmente istituito in questo Comune

Contributo ordinario € 8.000,00.= al capitolo 865 – intervento 1090305

e su presentazione di idonea documentazione fiscale, fino a concorrenza dell'importo

Contributo straordinario € 12.000,00.= al capitolo 3226 – intervento 2090307

Non vi sono altri interventi si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta.

Rientra consigliere Bezzì Ervino.

8. CENTRO SPORTIVO EURORAFTING ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO LOCALI A SERVIZIO DELL'ACCOGLIENZA E DELL'ATTIVITA' SPORTIVA FLUVIALE IN PP.FF. 498 -499 -493 -494 -495 -496 LOC. SOTTO PILLA IN C.C. DI OSSANA

In apertura di discussione si allontana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il consigliere Bezzì Fabio, limitatamente alla trattazione del presente argomento

Premesso :

Che il Signor Bezzì Fabio in qualità di Legale Rappresentante della Società Eurorrafting srl con sede in Via tre Novembre nr. 41 – 38026 Ossana (TN) in data 07.03.2016 ns. prot. 847 ha presentato domanda di permesso di costruire relativamente alle opere di cui all'oggetto a firma dell'ing. Luciano Bezzì.

Che la situazione attuale per quanto riguarda le opere edilizie risulta essere stata autorizzata con i seguenti provvedimenti :

1. Autorizzazione Edilizia nr. 22/1999 dd. 13.05.1999 “ Allestimento parco per centro rafting fluviale – nuovo punto di imbarco e sistemazione delle aree limitrofe ”
2. Concessione Edilizia nr. 39/1999 dd. 09.07.1999 “ Realizzazione manufatti di servizio al nuovo centro rafting sulla p.f. 498”
3. Concessione Edilizia nr. 28/2003 dd. 07.04.2003 “ Progetto allestimento parco per centro rafting fluviale nuovo blocco servizi per attività sportivo ricreativa PP.FF. varie ”

Che ora il Signor Bezzì Fabio come descritto nella relazione tecnica a firma dell'ing. Luciano Bezzì è intenzionato a promuovere una serie di interventi riqualificativi dell'attività che si traducono nella realizzazione di alcuni locali accessori che completano la “ zona bar ” e nel contempo realizzare nuove strutture in grado di ospitare le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sportive organizzate all'interno dell'area.

Che le particelle sulle quali si prevede al realizzazione dei lavori è regolamentata dall'art. 29 “ Area Sportiva all'aperto “ delle norme di attuazione del Prg in vigore :

1. Sono aree destinate ad ospitare impianti sportivi coperti o all'aperto, come piste regolamentari, piste per atletica, campi da calcio, campi da bocce, tennis, pallacanestro, terreni da gioco in genere, spazi aperti per feste e attività ricreative varie, piscine, tennis, palestre, etc.

2. Sono consentiti locali di ristoro e/o di servizio alle attrezzature previste con volumetria massima di mc 150 e realizzati con materiali e tecnologie tradizionali.

3. In queste aree il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto se di iniziativa pubblica.

Se oggetto di intervento a partecipazione privata, le previsioni progettuali dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale in analogia all'iter procedurale previsto per le aree residenziali di nuovo impianto conservando comunque le finalità pubbliche dell'intervento proposto, il tutto regolamentato da apposita convenzione.

Visto il progetto depositato presso gli uffici comunali redatto dall'Ing. Luciano Bezzì con studio in Zona Commerciale 4/b – 38027 Malè (TN);

Visto il Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 549 di data 07.04.2015 con le relative norme di attuazione;

Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio tecnico : “ Il rilascio del permesso di costruire viene subordinato all'ottenimento del nulla osta da parte del Consiglio Comunale per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto ” ;

Visto che la pratica è stata esaminata in Commissione Paesaggistica della Comunità della Valle di Sole in data martedì 1 marzo c.a. che ha espresso parere favorevole ;

Si propone di autorizzare, per quanto in premessa esposto l'ufficio tecnico al rilascio del permesso di costruire relativamente alle opere di cui all'oggetto, il presente nulla osta non esime il titolare dall'ottenimento e/o osservanza di altri ed eventuali pareri necessari per il necessario rilascio del provvedimento autorizzativo.

Non vi sono altri interventi si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta.

9. CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SFRUZ E OSSANA

In apertura di discussione si allontana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il segretario comunale le cui funzioni vengono assunte, limitatamente alla trattazione del presente argomento il consigliere Marinelli Laura.

Richiamato il D.Lgs 163/2006 comma 3-bis art. 33 del ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’, sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014 il quale recita: “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”.

Considerato che per le gare bandite per servizi e forniture, oltre che lavori, dal 1° luglio 2015 le Amministrazioni aggiudicatrici, con l’eccezione del Comune di Trento, affidano i relativi contratti, per importi pari o superiore alla soglia comunitaria, avvalendosi dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), quando l’intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale.

Visto che con deliberazioni n. 1096, 1097 e 1098 dd. 29.06.2015 la Giunta della Provincia Autonoma di Trento è intervenuta disciplinando la materia prevedendo, tra l’altro, che in attesa che la G.P., entro il 10 novembre 2015 individui, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, gli ambiti associativi previsti dall’art. 9 bis della L.P. n.3/2006, le Amministrazioni comunali soggette all’obbligo di gestione associata che scelgono di non avvalersi dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) per l’affidamento di contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi, devono comunque stipulare una convenzione con altri comuni, come previsto per le amministrazioni non soggette all’obbligo di gestione associata. A seguito dell’individuazione degli ambiti associativi anche tali attività dovranno essere gestite con i comuni rientranti nell’ambito di appartenenza.

In riferimento a quanto sopra citato di ritiene pertanto di attivare una convenzione per la gestione associata del servizio appalto con il Comune di Sfruz, in quanto già attiva la gestione associata del servizio segreteria, fino a che non si attiva la gestione associata del servizio segreteria obbligatoria, secondo gli ambiti definiti dalla Provincia Autonoma di Trento.

Ricordato come anche a seguito della nascita di questa nuova forma associata rimangono fermi gli ulteriori casi previsti dalla normativa provinciale che impongono alle Amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere obbligatoriamente all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) ed in particolare per l’affidamento delle procedure di gara d’appalto di lavori con il sistema della procedura negoziata di cui all’art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013 oltre che di quelle per lavori relativi ad interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica con il sistema della procedura negoziata di cui all’art. 33.1, comma 2 lett. d) della l.p. 26/1993.

Si propone di stipulare la convenzione con Il Comune di Sfruz per la costituzione di una centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 36, ter 1 della L.P 23/90 e dalla L.P. 23/93, nel testo allegato, fino alla durata della convenzione di segreteria Sfruz-Ossana.

Non vi sono altri interventi si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, anche in merito all’immediata esecutività.

Rientra il Segretario comunale, Loiotila dott.ssa Giovanna.

Sindaco da atto che è stata nominata Laura Marinelli coordinatore della Rete della Riserve del Noce e approfitta per congratularsi con Laura Marinelli ed augurarle buon lavoro. Laura Marinelli illustra quello che sarà il proprio lavoro, in particolare si tratta di valorizzare e ripristinare una serie di aree, individuate. Dichiara che si tratta di una bella sfida per la valle e per tutta la comunità.

Il Sindaco riprende la parola e ringrazia la minoranza per il senso di responsabilità dimostrato rimanendo in aula e consentendo così di poter deliberare.

Non vi sono più interventi.

Verbale chiuso ore 21,50.